

**CONVENZIONE PER CONSULENZA TECNICA****Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La Giunta Regionale del Veneto affida al Prof. Ing. Vincenzo D'Agostino, con domicilio ai fini dell'incarico in Padova, Via Pozzovegiani n. 8/E 35124, PEC: vincenzo.dagostino@ingpec.eu l'incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento promosso avanti Tribunale di Belluno - R.G n. 159/2011 (ex Sezione distaccata di Pieve di Cadore) da parte di Zanetti Giuliano e Zanetti Lea al fine dell'ottenimento di un risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento franoso del Monte Antelao, nella notte fra il 17 e 18 luglio 2009, che ha provocato la morte di due congiunti degli attori.

**Articolo 2 – COMPITI DEL CONSULENTE**

Il consulente tecnico di parte esplicherà la propria attività e collaborazione secondo le disposizioni processuali in materia di consulenze tecniche.

**Articolo 3 – OBBLIGHI DEL CONSULENTE**

Il consulente assume l'obbligo di mantenere la riservatezza del caso in esame e di non svolgere altre attività professionali o di lavoro dipendente che possano porsi in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione Regionale.

**Articolo 4 – DURATA E COMPENSO**

Attesa la specificità dei compiti di cui al precedente articolo 2, la durata dell'incarico di cui alla presente convenzione è direttamente collegata alle esigenze istruttorie del procedimento giurisdizionale, indicato al precedente articolo 1.

L'oggetto dell'incarico può essere esteso in considerazione di eventuali ulteriori disposizioni e specifiche necessità istruttorie che dovessero intervenire nel corso del giudizio.

Per l'attività di consulenza, come allo stato individuabile in relazione al quesito posto con ordinanza del Tribunale di Belluno del 07.04.2016, l'Amministrazione Regionale riconosce in forma di prestazione autonoma occasionale il compenso di Euro 14.000,00 (quattordicimila,00), oltre accessori di legge, con versamento della ritenuta d'acconto (20%), alla tassazione da "gestione separata INPS" secondo le disposizioni fiscali che saranno in vigore al momento di liquidazione della prestazione, salvo conguaglio in ragione di emergenti difficoltà nell'espletamento dell'incarico. Saranno motivate dall'Amministrazione Regionale gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale per quanto attiene la certificazione delle somme corrisposte.

**Articolo 5 – RECESSO E RISOLUZIONE**

L'Amministrazione Regionale ha facoltà di recedere dal contratto, salvo pagamento delle spese sostenute dal consulente tecnico e del compenso ridotto proporzionalmente in ragione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 2237 c.c.



Nel caso di inadempienze gravi, ovvero tali da poter compromettere le finalità dell'incarico, l'Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.

**Articolo 6 – DICHIARAZIONE**

Il consulente dichiara di non aver subito alcuna condanna che comporti l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 32 quater c.p.

**Articolo 7 – NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni di cui al titolo VIII, legge regionale 10.6.1991 n. 12.

per la Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

Il Consulente

\_\_\_\_\_

